

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali CDCA Abruzzo”

TITOLO I

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita in data 19/10/2015 l'associazione “Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali Abruzzo – CDCA Abruzzo”, che potrà essere denominata anche “Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali Abruzzo – CDCA Abruzzo - APS” per adeguamento ai sensi del D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, in via automatica, dopo aver ottenuto l'iscrizione e per l'intera permanenza al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
3. L'Associazione è democratica e basata sull'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità. Si ispira a principi di non violenza, tutela e diritti inviolabili della persona e agisce per fini di promozione ambientale, sociale, civile, culturale e scientifica.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Paglieta (CH), in Contrada Piano Saletti, 55, cap 66020, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Abruzzo o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea degli Associati.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4 – Scopo, oggetto sociale e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto Associazione di Promozione sociale le sue attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi.

2. Essa intende operare nei seguenti settori di attività generale previsti dall' Art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

3. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione e/o collaborazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione, e la realizzazione di progetti e attività di solidarietà sociale, di promozione della giustizia climatica e ambientale, di gestione partecipata dei territori, di cittadinanza attiva, dei beni comuni, di educazione ambientale e di iniziative socio educative e culturali. L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.
4. L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La loro individuazione potrà essere indicata dall'Organo di Amministrazione.
5. Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs.117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro. L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.
6. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse e/o accessorie, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali mobiliari, immobiliari e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

TITOLO III

Art. 5 – Associati

1. Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. In particolare possono essere soci dell'Associazione:
 - non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione (per sesso, razza, idea, religione) o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporalità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
3. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

In particolare

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare le sedi dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

I soci hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su

richiesta dell'aspirante socio, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 30 giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo; gli associati che abbiano comunque, cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

TITOLO IV

Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati,
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente.
 - d) Organo di Controllo (nelle eventualità previste dall'art. 30 del D.Lgs, 117/2017)
 - e) Organo di Revisione (nelle eventualità previste dall'art. 31 del D.Lgs, 117/2017)

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale

almeno una volta l'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci.

2. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione, spedita per raccomandata o per posta elettronica, o consegnata a mano agli associati, ai recapiti risultanti dal libro soci, almeno 8 giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso le sedi almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima e sia eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 10 – Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le relative deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
 - b) approvare il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo dell'Associazione;
 - c) eleggere il Presidente;
 - d) eleggere il Consiglio Direttivo;
 - e) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
4. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 11 – Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti tra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto un associato per cooptazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere, scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure a mezzo email, sms, fax da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza anche mediante comunicazione telefonica. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi inter venga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere a riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere appositi regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione; detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione

all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

j) assumere personale dipendente e/o collaboratori dell'Associazione, anche conferendo specifici incarichi con la determinazione dei relativi compensi.

Art. 15 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
3. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
4. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
5. In particolare compete al Presidente:
 - a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
 - b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
 - c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
 - d) determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
 - e) propone i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.
6. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
7. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 16 – Organo di Controllo

Qualora si verificano i casi indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dovrà nominare l'organo di controllo e in particolare nei casi in cui l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione legale dei conti

Sede legale: Paglieta (CH), c.da Piano Saletti, 55 - 66020

Sede operativa: Comune di Frisa, Piazza Principe di Piemonte - 66030 Frisa (CH)

Pagina Facebook: Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali - CDCA Abruzzo

www.cdca.it/abruzzo email: abruzzo@cdca.it PEC: cdca.abruzzo@pec.it TEL. 3491357990

Qualora si verifichino i casi indicati dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017), l'Assemblea dovrà nominare l'organo di revisione.

L'organo di Revisione Legale dei conti (collegiale o monocratico) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'ente del terzo settore individuato dagli organi sociali al momento dello scioglimento con delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione a maggioranza semplice o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO V

Art. 20 – Risorse economiche

1. L'Associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali in quanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali.
2. Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali; è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
3. I proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria saranno comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.

4. L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili. Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o di terzi, questi devono essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.
5. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
6. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.
7. L'Associazione potrà svolgere attività produttive marginali compatibilmente con lo spirito e le finalità istituzionali. I proventi derivanti dalle sopracitate attività sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
8. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi.
9. L'Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto previsto dall'art. 38 del Codice Civile.
10. L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Informativa sociale e/o bilancio sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui l'Associazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 21 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le seguenti

modalità (è obbligatorio indicare qui le modalità di accesso ai libri sociali): (a titolo esemplificativo: richiesta scritta al Legale Rappresentante, consultazione diretta e/o richiesta copie integrali o estratti a proprie spese)

TITOLO VI

Art. 22 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

